



Città di Monopoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 del 27/07/2016

Oggetto: Schema di convenzione tra il Comune di Monopoli e le forze dell'ordine per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata.

L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di luglio alle ore 09:00 nella Palazzo di Città, in seguito a regolare convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
1	ROMANI EMILIO	Sindaco	X	
2	CAMPANELLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	X	
3	PERRICCI ROSANNA	Assessore	X	
4	ANNESE ANGELO	Assessore	X	
5	LACATENA STEFANO	Assessore		X
6	MITROTTI SERAFINO	Assessore		X

Assiste alla Seduta la dott.ssa Christiana Anglana del Comune.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Emilio Romani, il quale invita i presenti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione in oggetto DL-31-2016 del 25/07/2016.

LA GIUNTA

UDITA l'allegata relazione del SINDACO Emilio Romani

Dato atto che in riferimento alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito l'allegato parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi in modo palese

APPROVA

la seguente deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Il medesimo articolo esclude da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine;

- l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo cui *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza e dei dati personali”*;

- l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che dispone: *“1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”*;

- l'art. 58, comma 2, del medesimo decreto, in base al quale: *“le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”*;
- l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che prevede che *“nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53”*.

ESAMINATE le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni – redatte da ultimo dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel Giugno 2013;

CONSIDERATE le esigenze istituzionali delle forze dell'ordine di verifica dei registri anagrafici in tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;

CONSIDERATO che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

VISTO l'articolo 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

RITENUTO, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di approvare lo schema di

convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 37 D.P.R. 30/5/1989 n. 223 il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che al momento non risulta esistere alcuno schema di convenzione approvato secondo la previsione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato, e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy;

VISTO, in particolare, il testo della risposta ad un quesito formulato al Ministero dell'Interno (in www.servizidemografici.interno.it), secondo cui "nelle more (dell'adozione delle 'convenzioni tipo', da approvarsi sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)", debbono trovare applicazione le *"disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali"*;

VISTO il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che *"la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine"*, ritenendo come *"la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali"*;

RITENUTA, pertanto, l'ammissibilità, in linea generale, della consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, nel rispetto delle condizioni suesposte ed a quelle ulteriori previste dalle norme vigenti, tra cui:

- la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica utilità da essi perseguita;
- la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati;
- l'individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all'accesso dei dati;
- il divieto di riproduzione dei dati anagrafici e di loro utilizzazione per fini diversi da quelli d'istituto;

RITENUTO, conseguentemente, nelle more dell'approvazione della convenzione-tipo da parte del Ministero competente, di definire le linee guida cui attenersi ai fini della stipulazione delle singole convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, come da allegato schema di convenzione;

VISTO, altresì, il provvedimento n. 393 del 02/07/2015 del Garante della privacy, che, in attesa della definizione da parte di Agid degli "standard di comunicazione e le regole tecniche" ai sensi dell'art. 58, comma 2 del C.A.D., conferma le specifiche misure tecniche e organizzative già individuate nell'Allegato 2 delle "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD" sopra richiamate;

Visti gli artt. 23 e 35 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 il parere del dirigente dell'Area Organizzativa II – Servizi Finanziari e Demografici, dott. Francesco SPINOZZI, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con duplice votazione unanime e palese, di cui una per la immediata eseguibilità attesa l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione di cui all'allegato 1) da stipularsi con le Forze dell'ordine per accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Monopoli redatto in base a quanto espresso in premessa;
- 3) Di precisare che, preliminarmente all'attivazione della consultazione on-line, l'autorità di pubblica sicurezza che sottoscrive la convenzione comunicherà le generalità delle persone che saranno abilitate all'accesso ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 223/1989, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall'all. B del D.Lgs. n. 196/2003 e la comunicazione avverrà mediante l'allegato 2), che contestualmente si approva;

- 4) Di dare atto che la convenzione dovrà essere pubblicata nel sito internet comunale ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" - sezione "Attività e procedimenti" – sottosezione "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati";

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dlgs 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA
(Christiana Anglana)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Emilio Romani)
FIRMATO DIGITALMENTE

Proposta di Deliberazione n. DL-31-2016 del 25/07/2016

PROPONENTE
SINDACO
Emilio Romani

AREA ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI

Dirigente: Francesco Spinozzi

Responsabile del Procedimento: Gianluigi Berardi

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Il medesimo articolo esclude da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine;
- l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo cui *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza e dei dati personali”*;
- l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che dispone: *“1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto*

della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”;

- l'art. 58, comma 2, del medesimo decreto, in base al quale: “*le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi*”;
- l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che prevede che “*nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53*”.

ESAMINATE le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni – redatte da ultimo dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel Giugno 2013;

CONSIDERATE le esigenze istituzionali delle forze dell'ordine di verifica dei registri anagrafici in

tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;

CONSIDERATO che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

VISTO l'articolo 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

RITENUTO, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 37 D.P.R. 30/5/1989 n. 223 il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che al momento non risulta esistere alcuno schema di convenzione approvato secondo la previsione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato, e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy;

VISTO, in particolare, il testo della risposta ad un quesito formulato al Ministero dell'Interno (in www.servizidemografici.interno.it), secondo cui "nelle more (dell'adozione delle 'convenzioni tipo', da approvarsi sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)", debbono trovare applicazione le "*disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali*";

VISTO il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che "*la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze*

dell'ordine", ritenendo come "la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali";

RITENUTA, pertanto, l'ammissibilità, in linea generale, della consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, nel rispetto delle condizioni suesposte ed a quelle ulteriori previste dalle norme vigenti, tra cui:

- la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica utilità da essi perseguita;
- la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati;
- l'individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all'accesso dei dati;
- il divieto di riproduzione dei dati anagrafici e di loro utilizzazione per fini diversi da quelli d'istituto;

RITENUTO, conseguentemente, nelle more dell'approvazione della convenzione-tipo da parte del Ministero competente, di definire le linee guida cui attenersi ai fini della stipulazione delle singole convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, come da allegato schema di convenzione;

VISTO, altresì, il provvedimento n. 393 del 02/07/2015 del Garante della privacy, che, in attesa della definizione da parte di Agid degli "standard di comunicazione e le regole tecniche" ai sensi dell'art. 58, comma 2 del C.A.D., conferma le specifiche misure tecniche e organizzative già individuate nell'Allegato 2 delle "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD" sopra richiamate;

Visti gli artt. 23 e 35 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 intitolata "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 il parere del dirigente dell'Area Organizzativa II – Servizi Finanziari e Demografici, dott. Francesco SPINOZZI, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con duplice votazione unanime e palese, di cui una per la immediata eseguibilità attesa l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

- 5) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) Di approvare l'allegato schema di convenzione di cui all'allegato 1) da stipularsi con le Forze dell'ordine per accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Monopoli redatto in base a quanto espresso in premessa;
- 7) Di precisare che, preliminarmente all'attivazione della consultazione on-line, l'autorità di pubblica sicurezza che sottoscrive la convenzione comunicherà le generalità delle persone che saranno abilitate all'accesso ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 223/1989, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall'all. B del D.Lgs. n. 196/2003 e la comunicazione avverrà mediante l'allegato 2), che contestualmente si approva;
- 8) Di dare atto che la convenzione dovrà essere pubblicata nel sito internet comunale ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" - sezione "Attività e procedimenti" – sottosezione "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati";

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dlgs 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Annotazioni:

IL DIRIGENTE AREA ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIO
(Francesco Spinozzi)
FIRMATO DIGITALMENTE

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme attestazione dell'incaricato della pubblicazione, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dal 28/07/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
- che viene comunicata ai Sigg.ri Capi Gruppi Consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000) con nota protocollata n. 42436 del 27/07/2016

Monopoli il 28/07/2016

F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio altresì

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Monopoli il 28/07/2016

F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto.....in qualità di attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n. DL-31-2016 composta da n°.....fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Monopoli, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio
